

Articolo 1 - Scopo dell'Accordo di status permanente

L'Accordo per uno status permanente (d'ora in avanti, «questo Accordo») pone fine a un'era di conflitti e dà inizio a una nuova era basata sulla pace, la cooperazione e delle buone relazioni di vicinato tra le Parti.

2. L'applicazione di questo Accordo risolverà tutte le rivendicazioni delle Parti riferite a eventi precedenti alla firma del documento. Non potrà essere avanzata nessuna rivendicazione relativa a eventi precedenti alla firma questo Accordo da nessuna delle due Parti.

Rapporti tra le Parti

1. Lo Stato di Israele riconoscerà lo Stato palestinese (d'ora in avanti anche "Palestina"). Lo Stato palestinese riconoscerà immediatamente lo Stato di Israele. (...)

Territorio

1. Le frontiere internazionali tra lo Stato di Israele e la Palestina

(a) In base alle risoluzioni 242 e 338 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la frontiera tra Palestina e Israele dovrà basarsi sul confine stabilito il 4 giugno 1967, con delle modifiche reciproche fatte su base 1:1 come illustrato nella mappa 1 allegata. (...)

4. Demarcazione dei confini

(a) Verrà stabilita una Commissione tecnica congiunta per i confini (Commissione) composta dalle due Parti per realizzare la demarcazione tecnica dei confini in accordo con questo Articolo. (...)

Insedimenti

(a) Lo Stato di Israele si assumerà la responsabilità di reinsediare gli israeliani che attualmente risiedono in territori che ricadono sotto la sovranità palestinese fuori da questa zona. (...)

6. Corridoio

(a) Lo Stato di Israele e quello palestinese creeranno un corridoio per unire la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Questo corridoio:

- I cadrà sotto la sovranità israeliana.
- II rimarrà permanentemente aperto.
- III sarà sotto l'amministrazione palestinese. (...)

Articolo 5 - Sicurezza

1. Misure generali di sicurezza

(a) Le Parti si dichiarano consapevoli del fatto che la comprensione reciproca e la cooperazione in temi di sicurezza costituiranno una parte importante dei loro rapporti bilaterali e contribuiranno ad aumentare la sicurezza regionale. La Palestina e Israele dovranno basare i propri rapporti in tema di sicurezza sulla cooperazione, la fiducia reciproca, le buone relazioni di vicinato e la protezione degli interessi comuni.

(b) Sia la Palestina che Israele dovranno:

I. riconoscere e rispettare il diritto reciproco di vivere in pace con dei confini sicuri e ben stabiliti, che siano liberi da minacce o da atti di guerra, di terrorismo e di violenza;

II. evitare la minaccia o l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, risolvendo le controversie per vie pacifiche;


III. evitare di unirsi, dare assistenza, promuovere o cooperare con coalizioni, organizzazioni o alleanze di natura militare o relativa alla sicurezza, le cui attività abbiano come scopo la preparazione di un'aggressione o altri atti di ostilità contro l'altra Parte;

IV. evitare di organizzare, incoraggiare o permettere la formazione di forze irregolari o gruppi armati, compresi quelli di mercenari e le milizie all'interno dei rispettivi territori. Le Parti ne dovranno prevenire la formazione. Tutte le forze irregolari e i gruppi armati esistenti dovranno essere sciolti e dovrà essere loro impedito di ricostituirsi nel futuro;

V. evitare di organizzare, dare assistenza, permettere o partecipare ad atti di violenza contro l'altra

“ Presentiamo ampi stralci del «Patto per la pace», frutto di una diplomazia dal basso che ha visto protagonisti politici e intellettuali delle due parti

il documento



Tra i punti più qualificanti la definizione dei confini e dei caratteri dello Stato palestinese lo status di Gerusalemme e il compromesso sul diritto al ritorno dei profughi ”

Yossi Beilin e Yasser Abed Rabbo ad Oslo a destra la manifestazione pacifista di sabato sera a Gerusalemme



L'altra road map Il testo dell'Accordo sul Medio Oriente

in sintesi

- **L'INIZIO DEL PATTO** Le basi del Patto per la pace furono gettate nel gennaio del 2001 a Taba, in Egitto. Ma l'intesa raggiunta in extremis non ha impedito di lì a poco l'avvento al potere in Israele della destra guidata da Ariel Sharon.
- **LA QUESTIONE DEI CONFINI** Il Patto per la pace si fonda

sul principio dei due Stati e definisce i nuovi confini delle due entità. Lo Stato palestinese nascerebbe sul 97,5% della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in cambio del 2,5% del territorio inglobato nei nuovi confini dello Stato ebraico, i palestinesi riceverebbero territori nel sud del Neghev. I confini come i luoghi santi di Gerusalemme verrebbero garantiti da una forza internazionale

• **GERUSALEMME DIRITTO AL RITORNO** Su queste due questioni cruciali, il Patto prevede una sovranità su Gerusalemme, città aperta e capitale dei due Stati, e sul diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi un meccanismo di risarcimento e di reintegro, con quote di reingresso concordate al tavolo negoziale, che salvaguardi Israele come Stato ebraico.

Parte, o acconsentire ad attività dirette alla realizzazione di tali atti. (...)

2. Sicurezza regionale

I. Israele e la Palestina lavoreranno insieme con i paesi vicini e la comunità internazionale per costruire un Medio Oriente sicuro e stabile, libero dalle armi di distruzione di massa (convenzionali e non convenzionali), grazie a una pace diffusa, duratura e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà e dalla rinuncia all'uso della forza.

II. A questo fine, le Parti lavoreranno insieme per stabilire un regime di sicurezza regionale.

III. Caratteristiche della difesa dello Stato palestinese (a) Non verranno spiegate o stanziare in Palestina forze armate diverse da quelle specificate in questo Accordo. (b) La Palestina sarà uno Stato non militarizzato, con una forza di sicurezza ben diffusa. (...)

IV. Ritiro (a) Israele dovrà ritirare dal territorio dello Stato palestinese tutto il personale militare e di sicurezza, le sue attrezzature militari, incluse le mine e le persone addette alla loro manutenzione, e tutti gli impianti militari, fatta eccezione per quanto diversamente indicato nell'appendice X. (...)

Articolo 6 - Gerusalemme 1. Rilevanza culturale e religiosa: (a) Le Parti riconoscono il significato universale dal punto di vista storico, religioso, spirituale e culturale di Gerusalemme e la santità attribuita al luogo dal giudaismo, la cristianità e l'Islam. Rico-

scendo questa situazione, le Parti si impegnano a proteggere la città, la sua santità, la libertà di culto, e a rispettare la divisione esistente tra le funzioni amministrative e le pratiche tradizionali delle diverse confessioni. (b) Le Parti stabiliranno un organo interreligioso formato da rappresentanti delle tre religioni mono-teistiche, che avrà funzione di organo di consultazione delle Parti per questioni legate all'importanza religiosa della città e per promuovere la comprensione e il dialogo tra confessioni. (...)

2. Capitale di due Stati Le Parti avranno due capitali riconosciute reciprocamente nell'area di Gerusalemme che ricadranno sotto la rispettiva sovranità.

3. Sovranità La sovranità a Gerusalemme verrà stabilita in base alla mappa 2, allegata. Questo non pregiudicherà né sarà pregiudicato da quanto indicato sotto.

4. Regime di frontiera Il regime di frontiera dovrà rispettare le misure dell'Articolo 11 e dovrà prendere in considerazione le necessità specifiche di Gerusalemme (ad esempio, il movimento dei turisti e la frequenza di attraversamento delle frontiere, comprese delle misure speciali per gli abitanti di Gerusalemme) e le misure previste da questo Articolo.

5. Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif (doppia denominazione) (a) Gruppo internazionale I. Verrà creato un Gruppo internazionale (...) che comprenderà membri dell'Organizzazione della Conferenza islamica (Oic) per monitorare, verificare e fornire assistenza per l'implementazione di questa clausola. (...)

II. Lo Stato palestinese è responsabile di mantenere la sicurezza nella zona del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif e di assicurarsi che il luogo non verrà usato per compiere atti ostili contro gli israeliani o le zone israeliane. Le uniche armi ammesse nella zona saranno quelle del personale di sicurezza palestinese e dal distaccamento di sicurezza della presenza multinazionale...

III. La Città vecchia I. Le Parti considerano la Città vecchia come una struttura unica, con delle caratteristiche particolari. Le Parti concordano nell'affermare che la tutela dell'amministrazione della Città vecchia saranno la volontà di proteggere questa particolarità e la tutela e promozione del benessere dei suoi abitanti

se per risolvere il problema dei rifugiati, e concordano sul fatto che questi diritti debbano essere rispettati secondo l'Articolo 7 di questo Accordo.

3. Risarcimento (a) I rifugiati avranno diritto a un risarcimento per il loro status di rifugiati e per la perdita delle loro proprietà. Questo non pregiudicherà né sarà pregiudicato dalla residenza stabile del rifugiato. (b) Le Parti riconoscono il diritto degli Stati che hanno ospitato i rifugiati palestinesi di ricevere un indennizzo.

4. Scelta del luogo permanente di residenza (PPR) La soluzione del problema dei rifugiati per quanto riguarda il luogo

5. Scelta libera e informata Il processo per cui i rifugiati palestinesi saranno chiamati ad esprimere la loro decisione sul luogo di residenza dovrà avvenire sulla base di una scelta libera e informata. Le due Parti si impegneranno e incoraggeranno terzi ad aiutare i rifugiati nel prendere una scelta libera e ad esprimere la loro preferenza, combattendo qualsiasi tentativo di interferire o di fare pressione in maniera sistematica sul processo di scelta.

Fine delle rivendicazioni Questo Accordo risolve in maniera definitiva e completa del problema dei rifugiati palestinesi. Non potranno essere sollevate ulteriori rivendicazioni in merito, eccezion fatta per quelle relative all'implementazione di questo Accordo.

Ruolo internazionale Le Parti invitano la comunità internazionale a partecipare appieno alla risoluzione definitiva del problema dei rifugiati in base a questo Accordo, compreso, tra l'altro, la creazione di una commissione e di un Fondo internazionale... Le Parti chiamano a diventare membri della commissione, oltre a loro stesse: le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l'UNRWA, i paesi arabi ospitanti, l'Unione Europea, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca Mondiale, la Federazione Russa e altri.

Programmi di riconciliazione (a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

permanente di residenza di ogni rifugiato passa attraverso una scelta informata e consapevole da parte del rifugiato stesso, che deve avvenire secondo le modalità e le opzioni stabilite in questo Accordo. Le opzioni tra cui i rifugiati potranno scegliere saranno le seguenti:

(a) Stato palestinese, in base alla clausola a indicata sotto.

(b) Aree israeliane che siano state trasferite alla Palestina nello scambio di terre, e che quindi siano ricadute sotto la sovranità palestinese, in accordo con la clausola a sotto

(c) paesi terzi, in accordo con la clausola b sotto.

(d) Stato di Israele, in accordo con la clausola c sotto

(e) Paesi attualmente ospitanti, in accordo con la clausola d sotto.

I. Le opzioni i e ii riguardanti la residenza fissa dovranno essere un diritto di tutti i rifugiati palestinesi ed essere in accordo con le leggi dello Stato palestinese.

II. L'opzione iii sarà possibile a discrezione dei paesi terzi e avverrà in accordo con un numero che ogni terzo paese presenterà alla commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il numero totale di rifugiati palestinesi accettati da ogni paese terzo.

III. L'opzione iv sarà possibile a discrezione sovrana di Israele, e avverrà in accordo con un numero che Israele presenterà alla commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il numero totale di rifugiati palestinesi accettati da Israele. Come punto di partenza, Israele prenderà in considerazione la media del numero presentato dai diversi paesi terzi alla commissione internazionale.

IV. L'opzione v sarà a discrezione dei paesi attualmente ospitanti. Nel caso in cui venga esercitata questa opzione, sarà accompagnata da uno sforzo per uno sviluppo veloce ed esteso e da programmi di reinserimento per le comunità dei rifugiati. In questo senso, sarà data priorità alla popolazione dei rifugiati palestinesi in Libano.

5. Scelta libera e informata

Il processo per cui i rifugiati palestinesi saranno chiamati ad esprimere la loro decisione sul luogo di residenza dovrà avvenire sulla base di una scelta libera e informata. Le due Parti si impegneranno e incoraggeranno terzi ad aiutare i rifugiati nel prendere una scelta libera e ad esprimere la loro preferenza, combattendo qualsiasi tentativo di interferire o di fare pressione in maniera sistematica sul processo di scelta.

Fine delle rivendicazioni

Questo Accordo risolve in maniera definitiva e completa del problema dei rifugiati palestinesi. Non potranno essere sollevate ulteriori rivendicazioni in merito, eccezion fatta per quelle relative all'implementazione di questo Accordo.

Ruolo internazionale

Le Parti invitano la comunità internazionale a partecipare appieno alla risoluzione definitiva del problema dei rifugiati in base a questo Accordo, compreso, tra l'altro, la creazione di una commissione e di un Fondo internazionale... Le Parti chiamano a diventare membri della commissione, oltre a loro stesse: le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l'UNRWA, i paesi arabi ospitanti, l'Unione Europea, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca Mondiale, la Federazione Russa e altri.

Programmi di riconciliazione

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra le loro istituzioni, e le società civili, creando delle occasioni per scambiare la memoria storica e per aumentare la comprensione reciproca del passato. (b) Le Parti incoraggeranno e appoggeranno gli scambi per diffondere un apprezzamento maggiore della memoria del passato, nel campo dell'educazione formale e informale, fornendo le condizioni per un contatto diretto tra scuole, istituzioni educative e società civile. (c) Le Parti potranno considerare la possibilità di programmi culturali tra le due comunità per promuovere la riconciliazione e la conservazione della memoria storica. (d) Questi programmi possono anche includere lo sviluppo di modalità appropriate per commemorare i villaggi e le comunità che esistevano prima del 1949. (traduzione di Sara Bani)

Il testo integrale dell'Accordo è all'indirizzo www.baarez.net